

**TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO - SEZ. LAVORO**

**Ricorso**

Della Sig.ra Vitale Angela Rita (C.F.VTLNLR74H52G273K) nata a Palermo il 12/06/1974, residente in San Giuseppe Jato, Corso Umberto I n. 113, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Alessio Ardizzone (CF. RDZLSS75P14G273F), pec: [alessioardizzone@pec.it](mailto:alessioardizzone@pec.it) – fax 091/6195380, e Christian Conti (CF. CNTCRS73T06C351T), pec: [avv.conti@pec.it-fax](mailto:avv.conti@pec.it-fax) 091/6195380, sito in Palermo Via Tommaso Gargallo n. 12, dai quali è rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto

**CONTRO**

**Ministero dell'Istruzione**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo

**F A T T O**

I) La docente Vitale, inserita nella Graduatoria ad Esaurimento (GaE), veniva assunta dal MIUR come docente di scuola primaria, nell'ambito del Piano Straordinario di assunzione docenti ex L. 107/2015, ed esattamente ai sensi dell'art. 1, comma 98, lettera C).

Successivamente presentava domanda di mobilità per l'A.S. 2016/2017 con punteggio di 20, oltre punti 6 per ricongiungimento, come previsto e disciplinato dalla L. 107/2015, dall'O.M. 241/2016 del 08.04.2016 nonché dal CCNI del 08.04.2016, indicando preferenze sull'Ambito Territoriale della Sicilia sia su posto comune (**All. 1**); purtroppo, non otteneva la sede ambita su ambito siciliano a differenza di tante altre colleghe.

II) Pertanto, partecipava alle successive procedure di mobilità (**All. 2**); ma anche questa volta non otteneva il movimento richiesto.

Avendo presentato domanda di assegnazione provvisoria, la ricorrente otteneva per l'A.S. 2021/2022 la assegnazione presso l'IC G. Falcone di Carini (PA) (**All. 3** – bollettini assegnazione provvisoria).

Avendo motivo di dolersi tanto degli esiti della mobilità straordinaria (finalizzata all'assegnazione della sede definitiva, successivamente all'immissione in ruolo) quanto dell'ultima mobilità conclusa in quanto non tutti i posti dell'organico di diritto vacanti e disponibili sono stati destinati alla procedura in questione, la ricorrente si è vista costretta a proporre il presente ricorso affidato ai seguenti motivi di diritto:



**ILLEGITTIMITA' DELL'ASSEGNAZIONE DELLA SEDE DEFINITIVA  
NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI MOBILITA' 2016/17**

Come è noto la procedura di mobilità in questione è stata definita *straordinaria* in quanto ha coinvolto nel medesimo *calderone* (la procedura collettiva) differenti tipologie di *diritti soggettivi dei docenti*: da una parte il diritto all'assegnazione della sede definitiva di tutti quei numerosi docenti assunti nell'ambito del piano straordinario di cui alla legge 107/2015 provenienti tanto dalle GAE quanto dalle GM; dall'altro, il *diritto al trasferimento* di tutti quei docenti assunti anteriormente al piano straordinario (docenti a loro volta suddivisi a secondo del periodo di assunzione anteriore o successivo all'anno scolastico 2014/15).

Tanto gli uni che gli altri erano tenuti a indicare circa 100 preferenze.

La complessa gestione delle varie preferenze su ambiti è stata affidata ad un fantomatico *algoritmo* che ha gestito tutte le domande con relative preferenze, diritti di precedenza e, infine, l'assegnazione delle sedi tanto in ambito provinciale che interprovinciale.

I docenti si sono potuti confrontare, inizialmente, con un bollettino nazionale (**Ail. 4**) predisposto sull'unico criterio matematico certo ed indiscutibile (il punteggio) e, successivamente, con bollettini predisposti dai singoli ambiti territoriali.

Simile al *logos* di Eraclito, l'Algoritmo ha dato sistemazione *razionale* alle preferenze espresse – a vario titolo – dai docenti, ritenendo di accontentare tutti, scontentando la stragrande maggioranza; effettivamente, a distanza di anni non si è ancora compreso come abbia effettivamente operato.

Come è noto a codesto On.le Tribunale, numerosi docenti – inizialmente assegnati in province del nord – hanno ottenuto sedi siciliane pur avendo partecipato alla medesima fase di mobilità; altri ancora, pur avendo partecipato a fasi anteriori ovvero successive, si sono ritrovati in Sicilia a dispetto della ricorrente: è fuor di dubbio che la ricorrente avrebbe potuto aspirare – ad esempio – al posto assegnato alla docente Chiara Baglieri in fase d (**Ail. 5**) piuttosto che al posto comune assegnato in fase di conciliazione (**Ail. 6**) alla docente Sorbello Rosa Consolazione su Agrigento e via dicendo....(I nomi sono indicati a titolo meramente esemplificativo, non rivendicando la docente alcun singolo posto assegnato nella procedura in questione).

Si potrebbe continuare riempiendo con nominativi estratti dai vari bollettini pagine e pagine di ricorso, tediando oltre misura codesto On.le Tribunale.

A tale proposito, nei vari contenziosi il Ministero ha – per così dire - giustificato l'assegnazione di una sede ad un docente con punteggio inferiore con il fatto che “il criterio da adottare per



l'assegnazione su ambito territoriale sia l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali espresso nella domanda di mobilità”.

Nulla di più sbagliato!

Come più volte evidenziato dalla Corte di Appello di Roma (**Corte d'Appello Roma Sez. lavoro, Sent., 21-01-2021 – all. 7**) “ Il richiamo a "ciascuna preferenza" equivale a dire, quindi, che per ciascun ambito territoriale deve essere effettuato un "ordine di graduatoria degli aspiranti" sulla base del punteggio derivante dai titoli posseduti e, a parità di punteggio, sulla base della maggiore anzianità anagrafica. Effettuata tale graduatoria, si procede all'esame delle richieste secondo l'ordine "dato dal più alto punteggio". Create, quindi, tante graduatorie quanti sono gli ambiti territoriali, l'ordine sarà determinato, all'interno di ciascuna, dal punteggio posseduto e dall'anzianità anagrafica di ciascun concorrente. Ogni singolo concorrente, presente in tutte le graduatorie per volontaria richiesta o per integrazione d'ufficio, avrà quindi diritto al trasferimento in uno dei posti disponibili sulla base dell'ordine indicato nella propria domanda: se, ad esempio, un candidato in base al proprio punteggio ed all'anzianità anagrafica potrebbe essere trasferito in diversi ambiti territoriali, avrà diritto ad essere assegnato a quello posizionato più in alto nell'indicazione delle preferenze espressa nella propria domanda”.

Con la conseguenza che è irrilevante la circostanza che Arcara Provvidenza (fase C) abbia indicato l'ambito 3 al primo posto di preferenza rispetto al posto indicato dalla docente oggi ricorrente e così via.

Ma c'è di più.

Le operazioni di mobilità risultavano viziate **già** sotto un profilo per così dire *procedimentale*.

Ebbene, con il senno del *poi*: ha funzionato correttamente l'*algoritmo*?

Effettivamente, dal numero delle conciliazioni effettuate in tutta Italia e dal contenzioso instaurato *uti singuli* dai docenti (con numerose condanne disposte – a titolo esemplificativo – da codesto On.le Tribunale) sembrerebbe di no!

Il vero è che la Giurisprudenza Amministrativa ha svelato l'*arcano* e cioè il malfunzionamento dell'algoritmo adottato in sede ministeriale per la gestione delle operazioni di mobilità finalizzate all'assegnazione della sede definitiva per l'anno scolastico 2016-2017.

Si riporta all'uopo testualmente la sentenza della Corte di Appello di Roma (**All. 8**) che ha affrontato l'argomento: “Il Consiglio di Stato in due recenti pronunce (Consiglio di Stato sentenza 13 dicembre 2019 numero 8472 e Consiglio di Stato sent. numero 2270 del 2019) ha già affrontato tale tematica censurando la procedura seguita dall'amministrazione. Si legge da ultimo nella sentenza numero 8472 del 2019 in relazione all'utilizzo dell'algoritmo che ha



determinato i provvedimenti dell'amministrazione sulla mobilità: "12. In tale contesto, premessa la generale ammissibilità di tali strumenti, qualificati nei termini di cui sopra al punto 10, assumono rilievo fondamentale, anche alla luce della disciplina di origine sovranazionale, due aspetti preminenti, quali elementi di minima garanzia per ogni ipotesi di utilizzo di algoritmi in sede decisoria pubblica: a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati; b) l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo. 13.1 Sul versante della piena conoscibilità, rilievo preminente ha il principio della trasparenza, da intendersi sia per la stessa p.a. titolare del potere per il cui esercizio viene previsto il ricorso allo strumento dell'algoritmo, sia per i soggetti incisi e coinvolti dal potere stesso. In relazione alla stessa p.a., nel precedente richiamato la sezione ha già chiarito come il meccanismo attraverso il quale si concretizza la decisione robotizzata (ovvero l'algoritmo) debba essere "conoscibile", secondo una declinazione rafforzata del principio di trasparenza, che implica anche quello della piena conoscibilità di una regola espressa in un linguaggio differente da quello giuridico. Tale conoscibilità dell'algoritmo deve essere garantita in tutti gli aspetti: dai suoi autori al procedimento usato per la sua elaborazione, al meccanismo di decisione, comprensivo delle priorità assegnate nella procedura valutativa e decisionale e dei dati selezionati come rilevanti. Ciò al fine di poter verificare che i criteri, i presupposti e gli esiti del procedimento robotizzato siano conformi alle prescrizioni e alle finalità stabilite dalla legge o dalla stessa amministrazione a monte di tale procedimento e affinché siano chiare - e conseguentemente sindacabili - le modalità e le regole in base alle quali esso è stato impostato. In proposito, va ribadito che, la "caratterizzazione multidisciplinare" dell'algoritmo (costruzione che certo non richiede solo competenze giuridiche, ma tecniche, informatiche, statistiche, amministrative) non esime dalla necessità che la "formula tecnica", che di fatto rappresenta l'algoritmo, sia corredata da spiegazioni che la traducano nella "regola giuridica" ad essa sottesa e che la rendano leggibile e comprensibile. Con le già individuate conseguenze in termini di conoscenza e di sindacabilità (cfr. punto 8.3 della motivazione della sentenza 2270 cit.). In senso contrario non può assumere rilievo l'invocata riservatezza delle imprese produttrici dei meccanismi informatici utilizzati i quali, ponendo al servizio del potere autoritativo tali strumenti, all'evidenza ne accettano le relative conseguenze in termini di necessaria trasparenza. 13.2 In relazione ai soggetti coinvolti si pone anche un problema di gestione dei relativi dati. Ad oggi nelle attività di trattamento dei dati personali possono essere individuate due differenti



*tipologie di processi decisionali automatizzati: quelli che contemplano un coinvolgimento umano e quelli che, al contrario, affidano al solo algoritmo l'intero procedimento. Il più recente Regolamento europeo in materia (2016/679), concentrandosi su tali modalità di elaborazione dei dati, integra la disciplina già contenuta nella Direttiva 95/46/CE con l'intento di arginare il rischio di trattamenti discriminatori per l'individuo che trovo la propria origine in una cieca fiducia nell'utilizzo degli algoritmi. In particolare, in maniera innovativa rispetto al passato, gli articoli 13 e 14 del Regolamento stabiliscono che nell'informativa rivolta all'interessato venga data notizia dell'eventuale esecuzione di un processo decisionale automatizzato, sia che la raccolta dei dati venga effettuata direttamente presso l'interessato sia che venga compiuta in via indiretta. Una garanzia di particolare rilievo viene riconosciuta allorché il processo sia interamente automatizzato essendo richiesto, almeno in simili ipotesi, che il titolare debba fornire "informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato" . In questo senso, in dottrina è stato fatto notare come il legislatore europeo abbia inteso rafforzare il principio di trasparenza che trova centrale importanza all'interno del Regolamento. 13.3 L'interesse conoscitivo della persona è ulteriormente tutelato dal diritto di accesso riconosciuto dall'articolo 15 del Regolamento che contempla, a sua volta, la possibilità di ricevere informazioni relative all'esistenza di eventuali processi decisionali automatizzati. Incidentalmente, è stato evidenziato come l'articolo 15, diversamente dagli articoli 13 e 14, abbia il pregio di prevedere un diritto azionabile dall'interessato e non un obbligo rivolto al titolare del trattamento, e permette inoltre di superare i limiti temporali posti dagli articoli 13 e 14, consentendo al soggetto di acquisire informazioni anche qualora il trattamento abbia avuto inizio, stia trovando esecuzione o abbia addirittura già prodotto una decisione. Ciò, ai fini in esame, conferma ulteriormente la rilevanza della trasparenza per i soggetti coinvolti dall'attività amministrativa informatizzata in termini istruttori e decisorii. 14.1 Sul versante della verifica degli esiti e della relativa imputabilità, deve essere garantita la verifica a valle, in termini di logicità e di correttezza degli esiti. Ciò a garanzia dell'imputabilità della scelta al titolare del potere autoritativo, individuato in base al principio di legalità, nonché della verifica circa la conseguente individuazione del soggetto responsabile, sia nell'interesse della stessa p.a. che dei soggetti coinvolti ed incisi dall'azione amministrativa affidata all'algoritmo. 14.2 In tale contesto, lo stesso Regolamento predetto affianca alle garanzie conoscitive assicurate attraverso l'informativa e il diritto di accesso, un espresso limite allo svolgimento di processi decisionali interamente automatizzati. L'articolo*



22, paragrafo 1, riconosce alla persona il diritto di non essere sottoposta a decisioni automatizzate prive di un coinvolgimento umano e che, allo stesso tempo, producano effetti giuridici o incidano in modo analogo sull'individuo. Quindi occorre sempre l'individuazione di un centro di imputazione e di responsabilità, che sia in grado di verificare la legittimità e logicità della decisione dettata dall'algoritmo. 14.3 In tema di imputabilità occorre richiamare, quale elemento rilevante di inquadramento del tema, la Carta della Robotica, approvata nel febbraio del 2017 dal Parlamento Europeo. Tale atto esprime in maniera efficace questi passaggi, laddove afferma che "l'autonomia di un robot può essere definita come la capacità di prendere decisioni e metterle in atto nel mondo esterno, indipendentemente da un controllo o un'influenza esterna; (...) tale autonomia è di natura puramente tecnologica e il suo livello dipende dal grado di complessità con cui è stata progettata l'interazione di un robot con l'ambiente; (...) nell'ipotesi in cui un robot possa prendere decisioni autonome, le norme tradizionali non sono sufficienti per attivare la responsabilità per i danni causati da un robot, in quanto non consentirebbero di determinare qual è il soggetto cui incombe la responsabilità del risarcimento né di esigere da tale soggetto la riparazione dei danni causati". 14.4 Quindi, anche al fine di applicare le norme generali e tradizionali in tema di imputabilità e responsabilità, occorre garantire la riferibilità della decisione finale all'autorità ed all'organo competente in base alla legge attributiva del potere. 15. A conferma di quanto sin qui rilevato, in termini generali dal diritto sovranazionale emergono tre principi, da tenere in debita considerazione nell'esame e nell'utilizzo degli strumenti informatici. 15.1 In primo luogo, il principio di conoscibilità, per cui ognuno ha diritto a conoscere l'esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardino ed in questo caso a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata. Il principio, in esame è formulato in maniera generale e, perciò, applicabile sia a decisioni prese da soggetti privati che da soggetti pubblici, anche se, nel caso in cui la decisione sia presa da una p.a., la norma del Regolamento costituisce diretta applicazione specifica dell'art. 42 della Carta Europea dei Diritti Fondamentali ("Right to a good administration"), laddove afferma che quando la Pubblica Amministrazione intende adottare una decisione che può avere effetti avversi su di una persona, essa ha l'obbligo di sentirla prima di agire, di consentirle l'accesso ai suoi archivi e documenti, ed, infine, ha l'obbligo di "dare le ragioni della propria decisione". Tale diritto alla conoscenza dell'esistenza di decisioni che ci riguardino prese da algoritmi e, correlativamente, come dovere da parte di chi tratta i dati in maniera automatizzata, di porre l'interessato a conoscenza, va accompagnato da meccanismi in grado di decifrarne la logica.



*In tale ottica, il principio di conoscibilità si completa con il principio di comprensibilità, ovvero la possibilità, per riprendere l'espressione del Regolamento, di ricevere "informazioni significative sulla logica utilizzata". 15.2 In secondo luogo, l'altro principio del diritto europeo rilevante in materia (ma di rilievo anche globale in quanto ad esempio utilizzato nella nota decisione L. vs. Wisconsin), è definibile come il principio di non esclusività della decisione algoritmica. Nel caso in cui una decisione automatizzata "produca effetti giuridici che riguardano o che incidano significativamente su una persona", questa ha diritto a che tale decisione non sia basata unicamente su tale processo automatizzato (art. 22 Reg.). In proposito, deve comunque esistere nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatica. In ambito matematico ed informativo il modello viene definito come HITL (human in the loop), in cui, per produrre il suo risultato è necessario che la macchina interagisca con l'essere umano. 15.3*

*Interzo luogo, dal considerando n. 71 del Regolamento 679/2016 il diritto europeo trae un ulteriore principio fondamentale, di non discriminazione algoritmica, secondo cui è opportuno che il titolare del trattamento utilizzi procedure matematiche o statistiche appropriate per la profilazione, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire, in particolare, che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori e al fine di garantire la sicurezza dei dati personali, secondo una modalità che tenga conto dei potenziali rischi esistenti per gli interessi e i diritti dell'interessato e che impedisca tra l'altro effetti discriminatori nei confronti di persone fisiche sulla base della razza o dell'origine etnica, delle opinioni politiche, della religione o delle convinzioni personali, dell'appartenenza sindacale, dello status genetico, dello stato di salute o dell'orientamento sessuale, ovvero che comportano misure aventi tali effetti. In tale contesto, pur dinanzi ad un algoritmo conoscibile e comprensibile, non costituente l'unica motivazione della decisione, occorre che lo stesso non assuma carattere discriminatorio. In questi casi, come afferma il considerando, occorrerebbe rettificare i dati in "ingresso" per evitare effetti discriminatori nell'output decisionale; operazione questa che richiede evidentemente la necessaria cooperazione di chi istruisce le macchine che producono tali decisioni. 16. Sulla*

***sorta delle argomentazioni sin qui svolte, nel caso di specie l'algoritmo non risulta essere stato utilizzato in termini conformi ai principi predetti, anche in considerazione del fatto che non è dato comprendere per quale ragione le legittime aspettative di soggetti collocati in una determinata posizione in graduatoria siano andate deluse. Non può quindi ritenersi applicabile in modo indiscriminato, come si ritiene nella motivazione della sentenza di primo***



*grado, all'attività amministrativa algoritmica, tutta la legge sul procedimento amministrativo, concepita in un'epoca nella quale l'amministrazione non era investita dalla rivoluzione tecnologica, né sono condivisibili richiami letterari, pur noti ed apprezzabili, a scenari orwelliani ( da considerarsi con cautela perché la materia merita un approccio non emotivo ma capace di delineare un nuovo equilibrio, nel lavoro, fra uomo e macchina differenziato per ogni campo di attività ). Il tema dei pericoli connessi allo strumento non è ovviato dalla rigida e meccanica applicazione di tutte le minute regole procedurali della L. n. 241 del 1990 ( quali ad es. la comunicazione di avvio del procedimento sulla quale si appunta buona parte dell'atto di appello o il responsabile del procedimento che , con tutta evidenza, non può essere una macchina in assenza di disposizioni espresse ), dovendosi invece ritenere che la fondamentale esigenza di tutela posta dall'utilizzazione dello strumento informatico c.d. algoritmico sia la trasparenza nei termini prima evidenziati riconducibili al principio di motivazione e/o giustificazione della decisione. L'amministrazione, nel presente contenzioso, si è limitata a postulare una coincidenza fra la legalità e le operazioni algoritmiche che deve invece essere sempre provata ed illustrata sul piano tecnico, quantomeno chiarendo le circostanze prima citate, ossia le istruzioni impartite e le modalità di funzionamento delle operazioni informatiche se ed in quanto ricostruibili sul piano effettuale perché dipendenti dalla preventiva, eventualmente contemporanea o successiva azione umana di impostazione e/o controllo dello strumento".*

Stando così le cose, è evidente come **incomba sul Ministero ogni onere probatorio a fronte delle istanze di tutela dei singoli docenti controinteressati**, i quali non potranno fare altro che *allegare* i propri titoli (il punteggio e le preferenze espresse, documentate e riconosciute dallo stesso MIUR nella c.d. Lettera notifica) a sostegno del diritto fatto valere nella domanda giudiziale.

Da quanto esposto deriva un'ulteriore considerazione, sviluppata dalla più avveduta giurisprudenza di merito: se l'algoritmo a tutt'oggi non è stato *disvelato*, se non si è in grado di comprendere come mai docenti con punteggi inferiori hanno ottenuto *sedi* indicate da altri aventi punteggi superiori (*evidentemente*, per il malfunzionamento dell'algoritmo adottato in sede ministeriale per la gestione delle operazioni di mobilità 2016-2017) ancora più evidente è che “secondo gli ordinari criteri di ripartizione dell'onere probatorio, gravi sul MIUR l'onere di dimostrare di aver esattamente adempiuto alle prescrizioni di legge nonché agli obblighi di fonte contrattuale dallo stesso assunti rispetto alla gestione della procedura di mobilità. A sostegno di tale conclusione sta anche la considerazione che, avendo operato i trasferimenti, il





MIUR è l'unico ad avere la disponibilità delle informazioni utili a fornire la dimostrazione richiesta (domande, punteggi, precedenze, ordine di preferenze, relativi a ciascun partecipante), sicchè, anche in applicazione del principio di vicinanza della prova, l'onere non può che incombere sul resistente.

Ed infatti spetta al Ministero “chiarire le ragioni per le quali, nell'ambito della medesima fase C, nonostante il punteggio inferiore rispetto a quello posseduto dalla ricorrente, i docenti indicati nel ricorso abbiano ottenuto l'assegnazione presso gli ambiti territoriali SICILIA 0010, SICILIA 0009, SICILIA 0006 (che la ricorrente aveva indicato come maggiormente preferibili rispetto all'ambito di attuale assegnazione). Neppure il MIUR ha chiarito le ragioni per le quali nell'ambito della fase D, sono stati assegnati, in quanto disponibili, posti non considerati nella precedente fase C. Tale dimostrazione appariva, vieppiù, necessaria se si considerano gli arresti giurisprudenziali del Consiglio di Stato che hanno messo in luce l'impossibilità di comprendere le modalità con le quali, attraverso l'uso dell'algoritmo, siano stati assegnati i posti in sede di mobilità (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2270, che ravvisa una espressa violazione dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza "poiché non è dato comprendere per quale ragione le legittime aspettative di soggetti collocati in una determinata posizione in graduatoria siano andate deluse. Infatti, l'impossibilità di comprendere le modalità con le quali, attraverso il citato algoritmo, siano stati assegnati i posti disponibili, costituisce di per sé un vizio tale da inficiare la procedura. Non solo, gli esiti della stessa paiono effettivamente connotati dall'illogicità ed irrazionalità denunciate dalle appellanti, essendosi verificate situazioni paradossali per cui docenti con svariati anni di servizio si sono visti assegnare degli ambiti territoriali mai richiesti e situati a centinaia di chilometri di distanza dalla propria città di residenza, mentre altri docenti, con minori titoli e minor anzianità di servizio, hanno ottenuto proprio le sedi dagli stessi richieste"; nello stesso senso, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472)” (così Tribunale Civitavecchia Sez. lavoro, Sent., 07-01-2021).

Nella specie, si ripete, docenti con punteggi inferiori risultano dai bollettini nazionali pubblicati all'indomani della conclusione della procedura nonché dai successivi bollettini pubblicati in corso d'opera: si attende ancora di conoscere perché **Loredana Imburgia**, punti 6 ha ottenuto l'ambito territoriale Sicilia 0003 ovvero perché **Bonanno Antonella Elisa** ha avuto offerto proprio un ambito di prima preferenza indicato dalla ricorrente 0009 pur avendo un punteggio di **punti 12**.

Come ha evidenziato la Corte di appello di Firenze (**All. 9**) “Secondo l'orientamento



consolidato di questa Corte d'appello (richiamato anche nella memoria di costituzione del MIUR, pag. 16), il docente che rivendichi un trasferimento negatogli nella procedura di mobilità non può limitarsi ad affermare di essere titolare di un astratto punteggio "nazionale" superiore a quello del docente che gli è stato preferito. Tuttavia, qualora il docente lamenti di essere stato scavalcato da altri aspiranti forniti di punteggio inferiore con specifico riferimento ad ambiti territoriali indicati da entrambi nel medesimo ordine di preferenza, è onere del MIUR dimostrare che, a parità di preferenza territoriale, l'altro aspirante aveva titoli per essere preferito. Nel caso in esame, è decisivo considerare che la docente lamentava di essere stata scavalcata da altri aspiranti forniti di punteggio inferiore al suo con riferimento a tutti i 23 ambiti territoriali della Sicilia, da lei richiesti come sedi nell'ordine di preferenza da 1) a 23). E ciò a cominciare quindi dalla provincia di Siracusa, che essa aveva indicato come prima preferenza e con riferimento alla quale poteva senz'altro rivendicare il diritto di essere preferita rispetto a coloro che erano forniti di un punteggio inferiore. Di conseguenza, sarebbe stato onere dell'amministrazione giustificare il diniego del trasferimento della docente allegando e provando che, per ciascuno di tali ambiti della Sicilia a cominciare da Ragusa, gli altri aspiranti che l'avevano superata erano forniti di ulteriori e diversi titoli per essere a lei preferiti. Ma le difese svolte dal MIUR sia in primo che in secondo grado non avevano affatto il contenuto analitico ora richiesto, limitandosi a sostenere la complessiva regolarità delle operazioni svolta in sede amministrativa inquanto governate dal cd algoritmo. In conclusione, secondo il collegio, è inevitabile prendere atto che nel caso in esame la docente avesse assolto il proprio onere di allegazione ed il Ministero non avesse invece assolto il proprio onere della prova” ( Corte d'Appello Firenze Sez. lavoro, Sent., 16-08-2021).

2

**ILLEGITTIMITA' DELLA SUDDIVISIONE IN FASI DI CUI ALL'ART. 6 E ALL. 1  
del CCNL INTEGRATIVO del 8.4.2016 PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL  
“MERITO DEL PUNTEGGIO”**

In subordine a quanto sopra, ma senza recesso alcuno, si evidenzia che, come emerge *per tabulas* dai bollettini allegati (All. 10), molti docenti sono stati privilegiati nelle operazioni di mobilità pur avendo un punteggio palesemente inferiore alla ricorrente sol perché, in alcuni casi, partecipanti a differenti fasi di mobilità; a titolo esemplificativo: Palazzolo Rosalia, punti 20, Ambito 0019; La Rosa Maria, punti 20, Ambito 0019; D'Izzia Ivana Gaetana, punti 19, Ambito 0019; Imburgia Maria, punti 17, Ambito 0017; La Mattina Teresa, punti 18, Ambito 0017; Cataldo Daniela, punti 12, Ambito 0021 e così tanti altri docenti. In ordine ai bollettini



trasferimenti sopra indicati, si deve evidenziare come sia del tutto irrilevante l'appartenenza dei docenti ivi indicati alle GaE e/o alla GM 2012 stante che, le ragioni che hanno indotto il MIUR a differenziare coloro che risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso del 2012, riservandogli una scelta con precedenza rispetto agli assunti da G.A.E., sono del tutto illegittime, considerato che tale disparità di trattamento, non era innanzitutto prevista dalla L. 107/2015 ed inoltre contrasta con i principi di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio. Alle medesime conclusioni è giunta la stessa Giurisprudenza di merito che ha in concreto stigmatizzato tale illegittima precedenza prevista in favore della GM 2012, giungendo ad evidenziare le incongruenze evidenti cui si è giunti nell'applicazione di tali principi da parte del MIUR: ovvero docenti con punteggi assai bassi, in quanto spesso neolaureati o comunque con pochissima esperienza sul campo, hanno superato docenti collocati da anni nelle G.A.E. e con punteggi doppi e anche tripli rispetto ai primi.

Il Ministero resistente, e purtroppo parte della Giurisprudenza di merito, hanno ritenuto di giustificare quanto sopra esposto con il fantomatico accantonamento dei posti in favore dei docenti assunti con il piano straordinario previsto dalla c.d. Buona Scuola del 2015. Ebbene, tale argomentazione si fonda su premesse errate, dato che ha ritenuto che tale accantonamento in favore degli idonei GM 2012 a tutto svantaggio dei precari storici (come la docente oggi ricorrente) sia stato espressamente previsto *in nuce* dalla legge sulla *buona scuola*.

Come è noto la legge sulla buona scuola *nasce* per porre fine al precariato storico! La legge sulla buona scuola ha dato *precedenza* all'assunzione degli idonei concorso 2012, solo perché le graduatorie triennali stavano per scadere alla data del 2015! A tale proposito – al fine di evitare equivoci – nelle GAE erano confluiti precari a loro volta idonei in concorsi (come quello del 1999) banditi anch'essi su *base regionale*: una volta scadute le graduatorie di concorso erano stati inseriti nelle c.d. graduatorie permanenti successivamente trasformatesi in GAE, con la conseguenza che risulta palesemente errato il tentativo di *giustificare*, rendere logico e ragionevole, l'accantonamento in favore degli IDONEI sulla asserita circostanza che (soltanto) il concorso del 2012 sarebbe stato organizzato su base regionale! Quanto rappresentato infatti è smentito dai fatti: anche il bando di concorso pubblico per titoli ed esami del 1999 (cfr bando di concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20 aprile 1999), i cui vincitori ed idonei sono confluiti nelle GAE, all'art. 3, comma 4, prevedeva “***La domanda può essere presentata per una sola regione e deve essere prodotta in una sola provincia della regione, a pena di esclusione dal concorso***”. ***Pertanto la legge sulla buona scuola, pur avendo dato precedenza nelle fasi di assunzione agli idonei al***



*concorso 2012, non ha “in via consequenziale” dato precedenza agli stessi nelle operazioni di trasferimento dei docenti: l'unica precedenza, come si evince dal tenore letterale dell'art. 1 comma 108, è stata riconosciuta espressamente ai soggetti assunti prima della c.d. Buona Scuola (ovvero assunti entro l'A.S. 2014/2015), in virtù del c.d. Principio dei diritti quesiti (ovvero prior in tempore potior in iure).*

Il Tribunale di Palermo ha ribadito che *"Appare evidente che tale previsione pattizia sia palesemente contraria a quanto disposto dal comma 108 (art. unico) della L. n. 107/2015, e ciò in quanto l'accantonamento dei posti a favore dei docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, fa sì che non tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia siano destinati alla mobilità straordinaria per i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 e, d'altra parte, che i docenti che erano stati immessi in ruolo su un piano di parità e con il punteggio rispettivamente posseduto dalla graduatoria del concorso 2012 e da GAE vengano inspiegabilmente collocati in due fasi successive differenti, dando precedenza ai docenti della graduatoria concorsuale. Ritiene il Giudicante che, nella specifica fattispecie, l'Amministrazione resistente abbia agito sconvolgendo il criterio meritocratico del punteggio, valevole anche per la procedura di mobilità in quanto avente natura concorsuale, basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni personali e familiari dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi"* (Tribunale di Palermo, G.U. Dante Martino, sent. n. 1345/2020 del 27.05.2020-. conf. Trib Palermo sent. n. 2259/2020; ancora recentemente, Tribunale di Palermo, G.U. Tango, Sentenza n. 780/2021 pubbl. il 25/02/2021; Tribunale di Palermo, G.U. Marino 886/2021 pubblicata il 2/3/2021).

### 3

#### **SULLE MOBILITÀ 2020/21 E 2021/2022: VIOLAZIONE DELL'ART. 470 D.LGS 297/1994; VIOLAZIONE DELL'ART. 30 DLGS. 165/2001**

Come esposto in fatto la ricorrente ha partecipato alle mobilità non ottenendo il movimento interprovinciale in quanto non tutti i posti dell'organico di diritto vacanti e disponibili erano stati destinati alla stessa procedura, in quanto del tutto illegittimamente alcuni di essi sono stati riservati alle nuove assunzioni.

Come è noto l'art. 470 del D.Lgs 297/1994 al primo comma stabilisce che *“Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle*



*immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico".* Lo stesso T.U. 2001 privilegia la mobilità rispetto alle nuove assunzioni: come ha evidenziato infatti la Cassazione "la scelta tra copertura di posti vacanti tramite mobilità del personale ovvero scorrimento di graduatoria efficace poteva ritenersi rimessa, sino alla novella legislativa del novembre 2005 (legge n. 246/2005 innanzi riportata), al potere discrezionale della pubblica amministrazione; successivamente, la previsione di una espressa nullità della determinazione che decida il reclutamento di nuovo personale (nella cui accezione, secondo giurisprudenza consolidata, va incluso la progressione verticale dei dipendenti in categoria superiore) senza provvedere, prioritariamente, ad avviare la mobilità di personale proveniente da altra amministrazione configura un obbligo per l'amministrazione procedente. Non sussisteva, pertanto, né sussiste un diritto soggettivo dei ricorrenti alla copertura di posti vacanti tramite scorrimento in graduatoria in via prioritaria rispetto al trasferimento di personale mediante mobilità intercompartimentale" (*ex multis*, CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 18 maggio 2017, n. 12559).

Orbene, il CCNI 2019 (**All. 11**) prevede all'art. 8 comma 5 "*Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali. 6. Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote:*

- *a.s. 2019/20 il 40% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 10% alla mobilità professionale;*
- *a.s. 2020/21 il 30% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 20% alla mobilità professionale;*
- *a.s. 2021/22 il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 25% alla mobilità professionale."*

In pratica, avviene che le immissioni in ruolo vengono fatte sul 50% dei posti rimasti disponibili al termine dei trasferimenti provinciali; ai trasferimenti interprovinciali è destinata una precisa aliquota calcolata sul restante 50% dei posti rimasti disponibili sempre al termine dei trasferimenti provinciali.

Tale limitazione da parte del CCNI risulta illegittima stante "la preferenza per il trasferimento



di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine” (Cons Stato, ordinanza 3722/2019).

Nella specie è avvenuto che l'odierna ricorrente non ha ottenuto l'agognato movimento interprovinciale nella provincia di Palermo, mentre i docenti neo assunti hanno ottenuto la sede senza vantare alcun diritto di precedenza, ma sulla base di una *posizione in graduatoria*.

Come si evince infatti dall'elenco immissioni in ruolo (**All. 12**) numerosi docenti provenienti da gae hanno ottenuto l'assegnazione su posto comune a Palermo e Provincia nel 2020; il che è palesemente illegittimo.

Ebbene, il Tribunale di Palermo con la sentenza n. 731/2021 ha affermato che “.....*si evidenzia che il Consiglio di Stato, sez. VI, Ordinanza n. 3722/2019 del 22.7.2019, confermativa dell'orientamento espresso dal Tar Lazio, sez. III bis, nei Decreti presidenziali nn 3053/2020 e 3165/2020, che si pronunciano sulla legittimità della O.M. 182 del 23.03.2020 relativa alla mobilità 2020/2021, ha ritenuto illegittima e da annullare in parte qua l'O.M. regolativa della mobilità annuale del personale scolastico, per violazione dell'art. 470 D.lgs. n. 297/1994, dal momento che “nel rapporto tra mobilità e nuove assunzioni deve essere attribuita prevalenza alla prima alla luce dell'art. 470, primo comma, d.lgs. n. 297 del 1994, ai sensi del quale specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale e territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo , in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangano vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative”. Pertanto, vi è prova dell'esistenza di posti liberi nel Comune di Palermo per posto comune, come da documentazione versata in atti, dovendosi in detti posti ricomprendere anche quelli illegittimamente riservati alle immissioni in ruolo”*.

Anche il Tribunale di Lanciano ha affermato che la disposizione contenuta nell'art. 470 del D. Lgs. 297/1994 (c.d. “Testo Unico della Scuola”), certamente lascia la più ampia libertà alle parti negoziali di regolare la materia del rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità del personale. Tuttavia la disposizione in esame prevede dei limiti invalicabili, quali appunto “*quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità anche professionale stabilendo che alle immissioni in ruolo siano riservati sempre e comunque i posti di risulta, dando priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che vogliano spostarsi*”.

Nella specie, risulta *per tabulas* che in organico di diritto vi erano posti vacanti e disponibili assunti a docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, con conseguente lesione del diritto



al trasferimento vantato *ex lege* dalla ricorrente.

Parimenti nell'ultima mobilità: come si evince dal prospetto allegato (**All. 13**) al termine delle operazioni sono residuati circa 27 posti non assegnati nella provincia di Palermo: posti vacanti e disponibili che non sono stati utilizzati ai fini della mobilità territoriale.

Tutto ciò esposto la docente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

**CHIEDE**

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia, in accoglimento del presente ricorso

- in via principale, dire e dichiarare che la ricorrente ha diritto all'assegnazione della sede definitiva in uno degli Ambiti Territoriali siciliani indicati in domanda in forza del punteggio maturato nell'ambito della procedura di mobilità 2016/2017; conseguentemente condannare il MIUR ad assegnare la ricorrente in organico di una delle sedi ricomprese nell'Ambito Territoriale della Sicilia Ambito 0017, 0019, 0021 ovvero ancora 0003 e 00026 ovvero in subordine di altro Ambito Territoriale della Sicilia indicato tra le preferenze della domanda di mobilità 2016/17;

**IN SUBORDINE**

- Previa disapplicazione dell'art. 8 CCNI 2019 per violazione dell'art. 470 TUISTR, dire e dichiarare che la ricorrente ha diritto al trasferimento interprovinciale su posto comune nel distretto di Palermo ovvero in uno siciliano;

- Conseguentemente condannare il Ministero dell'Istruzione al trasferimento interprovinciale della ricorrente su posto comune nel distretto di Palermo.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che lo stesso è di valore indeterminato nella misura di € 259,00.

In via istruttoria, si depositano i documenti di cui all'indice atti.

Palermo, 01 marzo 2022

**Avv. Alessio Ardizzone**

**Avv. Christian Conti**

